




**COMUNE DI CARPINETI**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

# P S C

## PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DI CARPINETI E VIANO

(L.R. 24 marzo 2000, n.20 - art.28)



## NORME

ADOZIONE: Del. C.C. n. 35 del 26.04.2004

APPROVAZIONE: Del. C.C. n. 41 del 24.07.2008

### Comune di CARPINETI

Il Sindaco  
Leonilde MONTEMERLI

Il Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica  
Stefano BALDELLI

Il Segretario Comunale  
Matteo MARZILIANO

*Responsabile del progetto:*  
Roberto FARINA (OIKOS Ricerche Srl)

*Comune di Carpineti:*  
Tonino BRAGLIA

*Gruppo di lavoro OIKOS Ricerche:*  
Alessandra Carini, Francesco Manunza, Corrado Marocci  
Domenico Barani, Camillo Bonvicini, Erica Montanari, Laura Menozzi (Coll.): Aspetti geologici

*Collaboratori:*  
Mauro Bisi, Chiara Gandolfi (Censimento insediamenti ed edifici storici)  
Barbara Giovannini, Carolina Crovara Pescia, Monica Regazzi (analisi dei centri e degli insediamenti storici)  
Roberta Benassi, Antonio Conticello (SIT ed elaborazioni grafiche), Concetta Venezia (editing)



**PIANO STRUTTURALE COMUNALE - NORME****INDICE**

<b>TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>1</b>
Art. 1. Oggetto del Piano Strutturale Comunale	1
Art. 2. Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia	1
Art. 3. Elaborati costitutivi del P.S.C.	2
Art. 4. Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale – Monitoraggio del Piano	6
<b>TITOLO 2. NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI DEL TERRITORIO</b>	<b>8</b>
<b>CAPO 2.A. NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA IN APPLICAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) DEL BACINO DEL PO</b>	<b>8</b>
Art. 5. Aree interessate da condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico	8
Art. 6. Aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano	14
Art. 7. Abitati da consolidare	15
<b>CAPO 2.B. NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA</b>	<b>16</b>
Art. 8. Zone di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di corsi d'acqua (art.11b PTCP)	16
Art. 9. Invasi e alvei dei corsi d'acqua (art. 12 PTCP)	21
Art. 10. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 13 PTCP)	22
Art. 11. Zone di tutela naturalistica (art. 21 PTCP)	25
Art. 12. Tutela del sistema forestale e boschivo (art.9 PTCP)	28
Art. 13. Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 e dell'art. 157 del DLgs 42/2004 (ex DLgs. 490/1999)	30
Art. 14. Ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923	30
Art. 15. Norme del PSC relative alla tutela dal dissesto idraulico e idrogeologico del territorio	30
Art. 16. Siti di interesse comunitario (SIC).	33

<b>CAPO 2.C. NORME DI TUTELA E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE</b>	<b>33</b>
Art. 17. Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art.15 PTCP)	34
Art. 18. Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio	35
Art. 19. Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art.17bis PTCP)	35
Art. 20. Tutela della viabilità storica e della viabilità storico-panoramica(art.20 PTCP)	35
<b>TITOLO 3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO</b>	<b>37</b>
Art. 21. Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni	37
Art. 22. Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie	37
<b>CAPO 3.A. NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO</b>	<b>37</b>
Art. 23. Obiettivi del PSC per la tutela del territorio storico	37
Art. 24. Individuazione cartografica	38
Art. 25. Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 (ex D.Lgs.490/99) ed edifici di particolare pregio	39
Art. 26. Norme di tutela e vincoli di natura storico-culturale	40
Art. 27. Disciplina degli interventi nei centri e nuclei storici e negli edifici e complessi di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale	40
Art. 28. Compiti assegnati dal PSC al POC per il sistema insediativo storico	40
<b>CAPO 3.B. NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO</b>	<b>41</b>
<b>AMBITI URBANI CONSOLIDATI - AC</b>	<b>41</b>
Art. 29. Definizione e perimetrazione	41
Art. 30. Requisiti e limiti alle trasformazioni	42
Art. 31. Dotazioni di livello locale	43
Art. 32. Modifiche alle destinazioni entro gli ambiti AC	44
<b>AMBITI CONSOLIDATI NEL TERRITORIO RURALE</b>	<b>44</b>
Art. 33. Definizione e perimetrazione	44
Art. 34. Requisiti e limiti alle trasformazioni	44
<b>AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE - AR</b>	<b>44</b>
Art. 35. Definizione e perimetrazione degli AR	44
Art. 36. Requisiti e limiti alle trasformazioni degli AR	45

Art. 37. Ruolo del POC per l'attuazione delle previsioni del PSC entro gli AR	46
Art. 38. Attuazione degli interventi negli AR	46
AMBITI CONSOLIDATI CONVENZIONATI - acS	47
Art. 39. Definizione, perimetrazione e attuazione	47
AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - AN	49
Art. 40. Definizione e perimetrazioni	49
Art. 41. Attuazione degli interventi negli AN	49
Art. 42. Interventi ammessi per gli ambiti AR e AN sulle aree o gli edifici non inclusi nel POC	50
Art. 43. Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico	50
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNALI - APC	53
Art. 44. Definizioni e articolazione	53
Art. 45. Modalità di attuazione degli ambiti APC	54
<b>CAPO 3.C. DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE</b>	<b>56</b>
Art. 46. Classificazione del territorio rurale e obiettivi della pianificazione	56
Art. 47. Aree di valore naturale e ambientale – AVA	57
Art. 48. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP	58
Art. 49. Ambiti agricoli di pertinenza percettiva del paesaggio e degli insediamenti storici – ARPpe	58
Art. 50. Interventi edilizi in ambito rurale	59
<b>CAPO 3.D. DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI</b>	<b>62</b>
Art. 51. Classificazione	62
Art. 52. Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali	63
Art. 53. Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi COLL-L -	63
Art. 54. Modalità di attuazione	64
Art. 55. Servizi scolastici	64
Art. 56. Parcheggi pubblici	64
Art. 57. Infrastrutture per la mobilità - MOB	65
Art. 58. Dotazioni ecologiche e ambientali - ECO	65
Art. 59. Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione	66

---

Art. 60. Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi	66
Art. 61. Progetti speciali in territorio rurale	68
Art. 62. Normativa antisismica	71
Art. 63. Programma ECOABITA	71

## **TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Piano Strutturale Comunale**

1. Il Piano Strutturale Comunale, redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune con riguardo al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.
2. Sono in particolare contenuti del PSC:
  - la localizzazione e la valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio, e l'indicazione delle soglie di criticità;
  - la definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
  - l'individuazione delle infrastrutture e delle attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
  - la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
  - l'individuazione degli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R. 20/2000, e la definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendo gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
  - la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE di cui al comma 2 dell'art.29 della L.R. 20/2000.
3. Il Piano Strutturale Comunale è redatto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e degli strumenti sovraordinati urbanistici e di vincolo, in particolare: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, Vincoli Paesaggistici D.Lgs 42/2004 (ex D.Lgs 490/1999), Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923. In caso di contrasto cartografico o normativo, le norme di tutela ed i vincoli ambientali e paesaggistici prevalgono sulle altre disposizioni normative del PSC, del RUE e del POC.

### **Art. 2. Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia**

1. Ai sensi dell'art.41 della L.R. 24.3.2000 n.20, fino all'approvazione del PSC il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nel vigente P.R.G., fatte salve le

norme di salvaguardia di cui al comma 2 seguente. Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le disposizioni del P.R.G. previgente incompatibili, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del P.S.C.

- 2 Ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del PSC l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione in merito:
- all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
  - all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato.

### **Art. 3. Elaborati costitutivi del P.S.C.**

- 1 Costituiscono elaborati del Piano Strutturale, redatti ai sensi della L.R. 20/2000:

- Relazione generale
- Norme
- Allegato alle norme: Schede relative agli ambiti
- VALSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale)
- Quadro conoscitivo del Piano Strutturale:
  - A. Sistema economico e sociale
  - B. Sistema naturale e ambientale
  - C. Sistema territoriale
  - Allegato 1 - Sistema insediativo storico: Censimento degli edifici
  - D. Sistema della pianificazione
- Relazione geologica
  - Allegato: Carta inventario del dissesto

Tavole:

- Tav. 1 – Ambiti e trasformazioni territoriali (29 tavole in scala 1:5.000)
- Tav. 2 – Tutele e vincoli di natura ambientale (6 tavole in scala 1:5.000)
- Tav. 3 – Tutele e vincoli di natura paesaggistica e antropica (6 tavole in scala 1:5.000)
- Tav. 4 – Tutele e vincoli di natura storico-culturale (6 tavole in scala 1:5.000)

Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale

- QC\_01 Carta delle relazioni territoriali (scala 1:100.000)
- QC\_02 Principale viabilità di livello provinciale (scala 1:100.000)
- QC\_03 Rete delle autolinee (1:50.000)
- QC\_04 Vincoli sovraordinati: PTCP – PAI (3 tavole scala 1:10.000)
- QC\_05 Sintesi PRG vigenti (3 tavole scala 1:10.000)
- QC\_06 Servizi ed attrezzature collettive (1:20.000)
- QC\_07 Carta dei beni culturali (3 tavole scala 1:10.000)
- QC\_08 Nuclei storici (3 tavole scala 1:10.000)
- QC\_09 Aree forestali (scala 1:10.000)
- QC\_10 Reti tecnologiche (scala 1:10.000)
- QC\_11 Studio ambientale relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici della pianificazione - Carta preliminare delle criticità territoriali (3 tavole scala 1:10.000)
- Allegato 1 – Sistema del Paesaggio
- Allegato 1.6 Carpineti - Censimento degli insediamenti e degli edifici storici;
- Allegato 1.7 Carpineti - Censimento degli insediamenti e degli edifici storici;
- Allegato 1.8 Carpineti - Censimento degli insediamenti e degli edifici storici;
- Allegato 1.9 Carpineti - Censimento degli insediamenti e degli edifici storici;
- Allegato 1.10 Carpineti - Censimento degli insediamenti e degli edifici storici;
- Allegato 1.11 Carpineti - Censimento degli insediamenti e degli edifici storici;
- Allegato 1.12 Carpineti - Censimento degli insediamenti e degli edifici storici;
- Allegato 1.13 Carpineti - Censimento degli insediamenti e degli edifici storici;
- Documento Preliminare
- 1 - Schema preliminare di assetto territoriale (2 tavole scala 1:10.000)
- 2 – Inquadramento dello schema preliminare nella pianificazione provinciale (scala 1:10.000)
- ValSAT preliminare
- Studio Geologico
- Vol.1 - Relazione geologica illustrativa;
- Vol.2 - Dati di campagna;
- Vol. 3 – Schede di analisi geo litologica
- Studio ambientale relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici della pianificazione:
- Tav. G1.A – Corografia e Ubicazione Indagini;
- Tav. G1.B – Corografia e Ubicazione Indagini;
- Tav. G2.A – Geologia generale e lineamenti tettonici;
- Tav. G2.B – Geologia generale e lineamenti tettonici;

- Tav. G3.A – Geomorfologia;
- Tav. G3.b – Geomorfologia;
- Tav. G4.A – Idrogeologia;
- Tav. G4.b – Idrogeologia;
- Tav. G5 – Carta dei Suoli e dell'attitudine degli stessi ad accettare effluenti zootecnici

#### STUDIO DELLA DELIMITAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA, ELEVATA E MEDIA PER ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI

- Relazione tecnica;
- Relazione fotografica;
- Tav. 1 - Inquadramento territoriale C.T.R. con indicazione dei bacini idrografici”;
- Tav. 2 - Inquadramento idrogeologico PAI”;
- Tav. 3 - Inquadramento cartografico sulla base della carta del dissesto: fiume Secchia in località Colombaia;”
- Tav. 4 - Inquadramento cartografico sulla base della carta del dissesto: Torrente Tresinaro;”
- Tav. 5 - Planimetria generale con indicazione delle aree di esondazione con tempi di ritorno “20 e 500 anni” sulla base cartografica delle aree del dissesto “Fiume Secchia”;
- Tav. 6 - Planimetria generale con indicazione delle aree di esondazione con tempi di ritorno “20 e 500 anni” sulla base cartografica delle aree del dissesto “Torrente Tresinaro 1/2”;
- Tav. 7 - Planimetria generale con indicazione delle aree di esondazione con tempi di ritorno “20 e 500 anni” sulla base cartografica delle aree del dissesto “Torrente Tresinaro 2/2”;
- Tav. 8 - Sezione Torrente Tresinaro 1-5;
- Tav. 9 - Sezioni Torrente Tresinaro 6-9;
- Tav. 10 - Sezioni Fiume Secchia 10;
- Tav. 11 – Planimetria generale con indicazione delle aree di esondazione con tempi di ritorno “20 e 500 anni” e proposta di nuova delimitazione delle aree a pericolosità elevata e media per esondazione e dissestimorfologici. Fiume Secchia in prossimità della Località Colombaia;
- Tav. 12 - Planimetria generale con indicazione delle aree di esondazione con tempi di ritorno “20 e 500 anni” e proposta di nuova delimitazione delle aree a pericolosità elevata e media per esondazione e dissesti morfologici. Tor-

rente Tresinaro 1/2;

- Tav. 13 - Planimetria generale con indicazione delle aree di esondazione con tempi di ritorno "20 e 500 anni" e proposta di nuova delimitazione delle aree a pericolosità elevata e media per esondazione e dissesti morfologici. Torrente Tresinaro 2/2;

Allegato: Carta inventario del dissesto

— Tavole:

- Tav. 1 – Ambiti e trasformazioni territoriali (tavole in scala 1:5.000)
- Tav. 2 – Tutele ambientali e storico-culturali (tavole in scala 1:5.000)

#### INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA

##### STUDIO DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

- Tav. S1.1 – Carta delle Coperture e delle Litologie;
- Tav. S1.2 – Carta delle Coperture e delle Litologie;
- Tav. S2.1 – Carta delle aree suscettibili di effetti locali;
- Tav. S2.2 – Carta delle aree suscettibili di effetti locali;
- Tav. S3.1 – Carta degli effetti attesi;
- Tav. S3.2 – Carta degli effetti attesi ;
- Tav. S4.1 – Carta dei livelli di approfondimento necessari;
- Tav. S4.2 – Carta dei livelli di approfondimento necessari;
- Tav. S4.3 – Carta dei livelli di approfondimento necessari;
- Tav. S4.4 – Carta dei livelli di approfondimento necessari;
- Tav. S4.5 – Carta dei livelli di approfondimento necessari;
- Tav. S4.6 – Carta dei livelli di approfondimento necessari;

2. Gli elaborati del Quadro Conoscitivo allegati al vol. C - Sistema Territoriale (Sistema insediativo storico: Sistema insediativo storico: Censimento degli edifici) non hanno contenuti normativi, in quanto la classificazione tipologica e la descrizione degli usi in essere hanno carattere conoscitivo e non prefigurano alcun diritto d'uso né alcuna modalità di intervento.

Gli usi e le trasformazioni edilizie e urbanistiche ammessi sono definiti esclusivamente dagli elaborati cartografici e normativi del PSC, del RUE e del POC.

3. Le modalità di attuazione del PSC sono definite dall'applicazione contestuale delle norme relative a:

- Tutele delle risorse ambientali, paesaggistiche, antropiche e storico-culturali del territorio (Titolo II delle presenti norme e Tavv. 2, 3 e 4 della cartografia);

- Disposizioni relative al sistema insediativo (Titolo III delle presenti norme e Tav. 1 della cartografia).

Le indicazioni di carattere geomorfologico e idrogeologico contenute nell'elaborato "Relazione geologica: schede descrittive" sono condizioni imprescindibili all'attuazione degli interventi e costituiscono parte integrante dell'apparato normativo del PSC.

Le condizioni di attuazione degli ambiti soggetti a POC sono definite dalle "Schede normative relative agli ambiti" e dalle schede di VALSAT relative, che costituiscono parte integrante delle presenti norme.

Le condizioni di attuazione degli ambiti non soggetti a POC e degli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC sono definite dal RUE (Normativa e Tav. 1 in scala 1:2000) in coerenza con le prescrizioni del PSC.

#### **Art. 4. Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale – Monitoraggio del Piano**

- 1 In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/20:

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nei centri storici, negli insediamenti storici e negli ambiti da riqualificare;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

Monitoraggio del Piano:

- 2 L'Amministrazione Comunale promuove un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del P.S.C., delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale.

Le strutture tecnico-amministrative del Comune interessate provvedono all'aggiornamento su supporto informatico della cartografia del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate, concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente; oltre all'aggiornamento sugli interventi diffusi, formano oggetto specifico di tale attività gli Ambiti di riqualificazione e gli Ambiti di nuovo insediamento, oltre agli interventi infrastrutturali.

- 3 Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:

- i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal fine il set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art.17 della L.R.20/2000;
- l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui dovrà essere prevista la predisposizione (con uno specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC) in occasione della redazione dei POC successivi al primo.

In particolare possono costituire aggiornamento del Quadro Conoscitivo le modifiche alle schede dell'allegato 1 al vol.C, per registrare le modificazioni intervenute e le effettive condizioni dei manufatti.

## **TITOLO 2. NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI DEL TERRITORIO**

### **CAPO 2.A. NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA IN APPLICAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI) DEL BACINO DEL PO**

#### **Art. 5. Aree interessate da condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico**

- 1 Le aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico, delimitate e classificate dal PAI all'art. 9 "Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico", sono riportate nella tavola 2 del PSC. In esse trovano applicazione le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo di cui all'art.9 delle Norme di Attuazione del PAI, richiamate ai commi seguenti.
- 2 Nelle aree interessate da frane attive (Fa) e dal frane di crollo (Fc) della Carta del dissesto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, sono esclusivamente consentiti:
  - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
  - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
  - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
  - le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
  - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
  - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni

per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

- 3 Nelle aree interessate da frane quiescenti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono sempre consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
  - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
  - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al PAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
  - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
- 4 Nelle aree interessate da fenomeni franosi quiescenti possono essere autorizzati ampliamenti di edifici esistenti, interventi di demolizione e ricostruzione e limitati interventi di nuova edificazione nel caso in cui uno studio specifico di carattere geologico dimostri la possibilità di intervento in condizioni di sicurezza, anche attraverso la realizzazione di opere di consolidamento dei terreni.

5. Alle aree perimetrare nella tavola "Carta delle criticità territoriali" del presente PSC come "aree pericolose dal punto di vista della stabilità dei versanti", di cui all'art.16 delle presenti Norme, ed in particolare alle aree di frana attiva e quiescente, si applicano, per le parti al di fuori dei perimetri del PAI di cui al comma 1 del presente articolo (tav. 2 del PSC), le stesse disposizioni riportate ai commi 2, 3 e 4 che precedono.
6. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto conto anche dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:
  - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
  - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
  - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
  - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di m. 4 dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
  - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori di incompatibilità di interferenza antropica;
  - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
  - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di com-

- patibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, senza aumento di superficie e volume
  - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
  - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto conto anche dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
10. Declassamento del conoide Ca di Colombaia sulla Secchia a Cn.  
L'area posta in località Colombaia sulla Secchia, delimitata e classificata come "conoide attivo – Ca" dal PAI e disciplinata dall'art. 9 "Limitazione alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrologico", a seguito degli studi di approfondimento redatti in occasione del presente Piano, viene declassata a "conoide non recentemente riattivatosi – Cn" così come indicato nella tavola 2.5 del PSC.  
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, convertito in L. 11 dicembre 2000 n. 365, nelle aree Cn sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo (frane quiescenti).  
Inoltre, possono essere autorizzati ampliamenti di edifici esistenti, interventi di demolizione e ricostruzione e limitati interventi di nuova edificazione nel caso in cui uno studio specifico di carattere geologico dimostri la possibilità di intervento in condizioni di sicurezza, anche attraverso la realizzazione di opere di consoli-

damento dei terreni.

11. Nelle aree a pericolosità molto elevata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua trovano applicazione le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo di cui agli art. 49 e 50 delle Norme di Attuazione del PAI, richiamate ai commi seguenti.
12. Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, codificate come b1 (deposito alluvionale in evoluzione) e b1a/b1b (deposito alluvionale in evoluzione parzialmente fissato dalla vegetazione) nella Carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
  - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
  - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
  - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
  - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
  - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
  - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
  - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle ac-

que reflue;

- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

13. Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, codificate come b2 (deposito alluvionale terrazzato) nella Carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna.. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il PAI validato dall'Autorità di Bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis dello stesso PAI.

14. Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, codificate come b3 (deposito alluvionale terrazzato, ordine b3 o maggiore di b3) nella Carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna. L'attuazione degli interventi previsti dal presente Piano deve essere soggetta ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto, validato dalla Provincia.

15. Tutti gli interventi consentiti di cui ai precedenti commi, sono in ogni caso subor-

dinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

**Art. 6. Aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano**

1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano, delimitate e normate dal PAI all'art. 50, sono riportate nella tavola 2 del PSC. In esse trovano applicazione le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo di cui agli art. 49 e 50 delle Norme di Attuazione del PAI, richiamate ai commi seguenti.
2. 1. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del PAI, sono esclusivamente consentiti:
  - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
  - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
  - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
  - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
  - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità

competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.
3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:
  - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
  - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
  - la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
  - gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

#### **Art. 7. Abitati da consolidare**

1. La tav.2 del PSC riporta i perimetri degli abitati da consolidare, approvati ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n.445, con le modalità previste dall'art.29 del PTPR.  
Si tratta degli abitati di:  
Costa di Iatica – Vellucciana (non perimetrato) – Casa Lanzi – Villapara – Savognatica
2. Entro le suddette perimetrazioni valgono, per le zone "A", "B" e "C" perimetrate in relazione alle caratteristiche di stabilità, le prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio (che come le altre norme di Tutela si integrano con quelle del PSC e prevalgono se più restrittive):
  - per le zone "A": commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art.27 e dell'art.29 delle norme di PTPR;
  - per le zone "B" le norme dell'art.29 del PTPR
  - per le zone "C" le norme di cui al comma 3 lett.b del PTPR

oltre alle prescrizioni generali definiti nella stessa sede.

- 3 Ai sensi dell'art.25 della L.R. 14 aprile 2004 n.7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrali dai Servizi Tecnici di bacino d'intesa con l'Autorità di bacino competente e sentiti i Comuni interessati; le perimetrazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.1 del decreto legge 11.6.1998 n.180, convertito con modificazioni in legge 3.8.1998 n.267. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta Regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.
- 4 Le perimetrazioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore, ai sensi della L.R. n.7/2004, fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 3.

## **CAPO 2.B. NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA**

### **Art. 8. Zone di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di corsi d'acqua (art.11b PTCP)**

- 1 Nelle tavole 2 del PSC sono individuate le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua come definite nella cartografia del PTCP, per le quali viene recepita la disciplina di tutela definita all'art.11, comma 2, punto b) e seguenti del PTCP. Tali aree sono inoltre classificate, ai sensi della L.R. 20/2000, come "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico", di cui all'art. A-18 della legge citata.
2. Nelle zone di cui alla lettera b) del 2° comma dell'art. 11 del PTCP valgono le prescrizioni di cui ai commi successivi.
- 3 Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
  - a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano ed idroviaria;
  - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  - c) invasi ad usi plurimi;
  - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
  - e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei

semilavorati;

- f) approdi, porti e attrezzature per la navigazione interna, nonché gli insediamenti funzionali e collegati, purché ricompresi nel perimetro dell'area portuale, individuata negli strumenti di settore vigenti, nel rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano caratteristiche geognostico;

sono ammesse nelle aree in oggetto qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificare oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

- 4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente terzo comma non si applica alle strade e agli impianti ed opere di cui alle lettere b), d), e), g) ed h) dello stesso comma, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità di alternativa in conseguenza delle verifiche di cui al precedente terzo comma. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 5. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:
  - a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli e comunque che non impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
  - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libe-

- ro;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del terzo comma del presente articolo;
  - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente quarto comma.
- 6 Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi secondo, terzo e quarto, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
  - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
  - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
  - e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana, e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  - f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
7. Le opere di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 5, nonché le strade

poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dello stesso comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei corsi d'acqua naturali, nonché dei canali artificiali interessati da appositi progetti di tutela, recupero e valorizzazione individuati dal P.T.C.P. ai sensi dell'art. 29, sono vietate la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) del terzo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
9. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
10. In queste zone, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del PTCP, è possibile, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico,

purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e siano armonicamente inseriti a livello paesaggistico e architettonico.

11. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone in oggetto, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ricomprese nei seguenti casi:
  - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui all'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444;
  - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n° 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale

**Art. 9. Invasi e alvei dei corsi d'acqua (art. 12 PTCP)**

1. Gli "Invasi e alvei dei corsi d'acqua" individuati nella Tav.2 del PSC come "Aree di valore naturale e ambientale", costituiscono l'ambito di applicazione dell'art.12 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Essi sono destinati alla funzione idraulica del relativo corpo idrico, a sede delle opere e dei manufatti di regolamentazione idraulica e di infrastrutture di attraversamento, nonché a funzioni naturalistiche e paesaggistiche.
2. In applicazione dell'art.12 del PTCP, sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
  - a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 6,7 e 8 dell'art.11 del PTCP, nonché al comma 9 lettere c, e, f dell'articolo 11 delle Norme del PTCP, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;
  - b) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico, o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal P.S.C. e dal R.U.E. in conformità alla L.R. 24 marzo 2000, n° 20;
  - c) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
  - d) la pubblica fruizione delle aree a fini escursionistici e naturalistici anche attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali.
3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991, n° 17 per quanto attiene al demanio fluviale e lacuale. Tali disposizioni, in quanto applicabili, valgono anche per le aree non demaniali comprese all'interno delle zone di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorizzazione preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del si-

stema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inertici in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

4. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei bacini e corsi d'acqua naturali, nonché dei canali artificiali interessati da appositi progetti di tutela, recupero e valorizzazione individuati dal P.T.C.P. ai sensi dell'art.29, sono vietate la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) del settimo comma dell'art.11 del P.T.C.P., l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

#### **Art. 10. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 13 PTCP)**

1. Gli ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuati nella Tav. 3 del PSC costituiscono l'ambito di applicazione dell'Art. 13 del P.T.C.P., che ne riconosce il particolare interesse sotto l'aspetto morfologico e geomorfologico, ambientale e paesistico-territoriale
2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale si applicano le prescrizioni dei successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, ove non venga diversamente disposto dai Piani Territoriali di Parco elaborati ai sensi della L.R. 11/88 e successive modificazioni.
3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
  - a) linee di comunicazione viaria
  - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
  - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
  - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
  - e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
  - f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico

re geognostico

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del P.T.C.P. e del presente Piano, ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. Nelle aree di cui al presente articolo, solo gli strumenti di pianificazione regionali, nonché quelli provinciali, compresi quelli di settore, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del P.T.C.P. e del presente Piano, possono effettuare previsioni in ordine a:
  - a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
  - b) rifugi e posti di ristoro;
  - c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia
5. Gli strumenti di pianificazione regionali, o provinciali, compresi quelli di settore, possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali, nelle zone in cui sia stato ritenuto che gli edifici esistenti non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del quarto comma.
6. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi terzo e quarto, sono comunque consentiti:
  - a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal P.S.C. e dal R.U.E. in conformità alla L.R. 24 marzo 2000, n° 20; in particolare è consentito il mutamento d'uso di manufatti edilizi esistenti (con e senza opere), entro i limiti consentiti dalla normativa del RUE e secondo le modalità ivi disciplinate, finalizzato all'esplicazione delle funzioni di accoglienza agrituristica;
  - b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di

- nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
  - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
7. Le opere di cui alle lettere d) ed e), nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c), del comma 8, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali Piani regolarmente approvati.
8. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ricomprese nei seguenti casi:
- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamen-

- to, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444;
  - d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - f. le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7 dicembre 1978 n° 47 e/o in Piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n° 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
9. In questo ambito gli interventi edilizi sono regolati dalle norme delle zone agricole con le seguenti limitazioni specifiche:
- Interventi finalizzati all'attività di coltivazione agricola, orticola e floricola, e alle attività di prima lavorazione, conservazione e alienazione dei prodotti agricoli: sono ammessi nell'ambito o a potenziamento di centri aziendali esistenti, mentre non è ammessa la realizzazione di nuovi centri aziendali;
  - interventi finalizzati alle attività zootecniche aziendali e alle coltivazioni in serre fisse: sono ammessi limitatamente agli edifici esistenti o per il loro ampliamento;
  - interventi finalizzati alle attività zootecniche industriali: non sono ammessi.

#### **Art. 11. Zone di tutela naturalistica (art. 21 PTCP)**

1. Le zone di tutela naturalistica individuati nella Tav. 3 del PSC costituiscono l'ambito di applicazione dell'Art. 21 del P.T.C.P.. In tali zone sono consentiti esclusivamente, ove non venga diversamente disposto dai Piani Territoriali di Parco ap-

provati ai sensi della L.R. 11/88 e successive modificazioni o dalle norme delle riserve naturali istituite ai sensi della medesima legge:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione, od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri, attuati sulla base di specifici progetti;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette zone, quali percorsi e spazi di sosta. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse sia amovibili o mobili, può essere prevista e attuata solamente ove vi sia compatibilità con le finalità di conservazione; sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si preveda la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente, sui manufatti edilizi esistenti non destinati all'agricoltura;
- e) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- f) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili all' utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- g) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
- h) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al quattordicesimo comma dell'articolo 9 del PTCP, salvo la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- i) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- j) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consenti-

to alla data di adozione del PTCP per le aree di nuovo inserimento e alla data di adozione dal PTPR per quelle già previste dal Piano Regionale che vengano confermate; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;

- k) le attività escursionistiche;
  - l) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari;
  - m) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di manutenzione e di adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche del tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute dall'inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico, minimizzazione degli impatti e nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dei luoghi;
  - n) le opere pubbliche strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché l'adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;
  - o) interventi di manutenzione e ristrutturazione finalizzati all'adeguamento tecnologico degli impianti ed al miglioramento dell'inserimento ambientale, previa verifica della non interferenza con gli elementi naturali presenti nell'area;
  - p) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di accoglienza agrituristica sono possibili soltanto nell'ambito di Progetti speciali di valorizzazione di cui all'art.62, previo inserimento nel POC e verifica di compatibilità ambientale e sostenibilità del carico urbanistico introdotto, in relazione agli obiettivi generali di tutela dell'ambito.
2. Nelle aree di cui al presente articolo, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali non autoctone.

**Art. 12. Tutela del sistema forestale e boschivo (art.9 PTCP)**

1. La norma di tutela si applica ai terreni coperti da vegetazione forestale, o boschiva arborea di origine naturale e/o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché ai terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi, o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali, o da interventi antropici totalmente, o parzialmente distruttivi; agli esemplari arborei singoli, o in gruppi isolati, o in filari meritevoli di tutela.
2. Le aree che individuano il sistema forestale e boschivo sono riportate nella tav. 3 del PSC.
3. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo, come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
  - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'art. 3 della Legge 8 novembre 1986, n° 752, alle prescrizioni di massima e polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n° 30;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Generale, in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n° 47;
  - c) le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
  - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
  - e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
4. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e

per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia, o di materie prime e/o semilavorati, possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione, sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Le opere di cui al precedente comma 3, nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 2 comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
6. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, e nelle zone di tutela agronaturalistica, devono essere osservate le seguenti direttive:
  - a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rila-

scio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale, o artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;

- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n° 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dai Programmi di sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna e dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n° 183.

**Art. 13. Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 e dell'art. 157 del DLgs 42/2004 (ex DLgs. 490/1999)**

1. La tavola 4 del PSC individua gli alvei fluviali e le fasce della larghezza di m. 150 per parte a partire dalle relative sponde o argini e le altre aree del territorio comunale che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 149 del Testo Unico di cui al DLgs 42/2004.  
In tali ambiti qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnato da "autorizzazione paesistica", salvo i casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell'art. 46 del citato DLgs 42/2004.
2. Nella stessa tavola sono individuate fasce analoghe alle precedenti relative ai corsi d'acqua minori. Eventuali interventi all'interno di queste fasce compatibili con la normativa di ambito, sono soggetti alla valutazione preventiva della Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio.

**Art. 14. Ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923**

- 1 La tavola 2 del PSC riporta i perimetri del vincolo idrogeologico, a cui sono subordinati gli interventi di uso e trasformazione del territorio ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente; ad essa si fa riferimento per l'applicazione delle procedure autorizzative conseguenti.

**Art. 15. Norme del PSC relative alla tutela dal dissesto idraulico e idrogeologico**

**del territorio**

- 1 Sulla base dello specifico studio predisposto nell'ambito della redazione del PSC (Delimitazione delle aree a pericolosità molto elevata, elevata e media per esondazioni e dissesti morfologici), e degli esiti tecnici costituiti dal capitolo del Quadro Conoscitivo relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici del territorio (QC11 - "Carta della Vulnerabilità territoriale"), il riferimento primario per l'attuazione delle politiche di tutela e per la definizione tecnica delle condizioni da porre alle trasformazioni del territorio in sede di POC è rappresentato dalla tavola 2 del Piano Strutturale "Tutele e vincoli di natura ambientale".
- 2 Le aree interessate da fenomeni di dissesto classificati nella tav. QC11 sono soggette, anche se esterne alle aree perimetrate dal PAI come interessate a frane attive o quiescenti, alle stesse limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del suolo riportate ai commi 2 e 3 dell'art.5 delle presenti Norme.
- 3 Specifiche prescrizioni relative agli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici del territorio, di cui al comma 1 che precede, sono contenute nelle disposizioni contenute nelle schede relative agli ambiti (allegate alle presenti Norme), e nelle schede di VALSAT, che costituiscono parte integrante della disciplina normativa degli stessi ambiti e nelle schede di analisi geolitologica.

***Tutela delle acque superficiali e sotterranee in rapporto alle situazioni di vulnerabilità idrogeologica***

- 4 Definizioni. La carta della Vulnerabilità territoriale classifica il territorio comunale in ambiti differenziati secondo la maggiore o minore capacità di difesa dall'inquinamento proveniente dalla superficie. Nei commi seguenti si farà costantemente riferimento alla classificazione in classi delle Vulnerabilità: Vulnerabilità Bassa, Vulnerabilità Media, Vulnerabilità Alta, Vulnerabilità Elevata, Vulnerabilità Estremamente Elevata.
- 5 Nelle situazioni classificate a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata sono consentiti nel sottosuolo solo usi e tipologie di interventi edilizi che non possano costituire fonte di pericolo di contaminazione dell'acquifero da parte di sostanze idroinquinanti. Il RUE definisce le esclusioni di usi e attività, e introduce prescrizioni e modalità tecniche compatibili per l'esecuzione di vani interrati e fondazioni, secondo soluzioni che diano assolute garanzie di sicurezza.
- 6 In relazione alle situazioni di vulnerabilità alta sono definite in sede di RUE specifiche prescrizioni per la realizzazione di vani interrati e di fondazioni profonde.

- 7 Il RUE definisce modalità di esecuzione di opere pubbliche sotterranee e di superficie finalizzate a garantire, nei nuovi interventi o attraverso l'adeguamento delle opere esistenti, la protezione dell'acquifero sotterraneo dal pericolo di inquinamento.
- 8 Le funzioni produttive (agricole, artigianali e industriali) in territorio urbanizzato o da urbanizzare sono soggette, negli ambiti classificati a vulnerabilità estremamente elevata, elevata, alta e particolare, a prescrizioni relative a:
- caratteristiche del solaio del piano interrato o del piano terreno;
  - rete fognaria nei tratti prossimi agli edifici
  - impermeabilizzazione del suolo in prossimità degli edifici
  - caratteristiche dei vani interrati e degli impianti relativi alle acque di lavaggio e dalle acque di scarico
  - prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio di sostanze idroinquinanti
  - prescrizioni specifiche relative alle attività industriali idroesigenti.
- 9 Le funzioni residenziali, produttive e terziarie in territorio rurale sono soggette, negli ambiti classificati a vulnerabilità estremamente elevata, elevata, alta, a specifici divieti e prescrizioni relativi alla rete fognaria, al fine di garantire condizioni di sicurezza per le acque superficiali e sotterranee. Il RUE definisce prescrizioni tecniche specifiche e procedure di verifica da parte degli Enti competenti (ARPA, AUSL, ecc.).
- 10 Le funzioni residenziali e terziarie in territorio urbanizzato o da urbanizzare sono soggette, negli ambiti classificati a vulnerabilità estremamente elevata, elevata, a specifiche prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive della rete fognaria. Il RUE definisce per questi ambiti prescrizioni tecniche relative alle strutture edilizie ed ai parcheggi di superficie territoriale superiore a 750 mq.
- 11 Il PSC definisce per i diversi ambiti territoriali obiettivi e requisiti di interventi di riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e di messa in sicurezza della rete viaria. Il RUE e il POC definiscono modalità di intervento e forme di incentivazione (programma delle opere pubbliche, defiscalizzazione, ecc.) finalizzate a dare attuazione a tali interventi; in sede di POC verrà inoltre definita l'adozione delle misure volte a rimuovere i centri di pericolo eventualmente presenti, e nell'impossibilità di allontanamento ne va garantita la messa in sicurezza.

***Ciclo dell'acqua: compensazioni idrauliche necessarie per le trasformazioni territoriali***

- 12 Negli interventi soggetti a PUA, ed in altri interventi di trasformazione urbanistica che in base ai parametri definiti dal RUE comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo nell'area di intervento, per ridurre gli effetti di sottrazione di apporto idrico alla falda è prescritta la compensazione dell'apporto idrico al sottosuolo, attraverso (in alternativa o in combinazione):
- la realizzazione di un circuito "virtuoso" di utilizzazione dell'acqua piovana dei pluviali sia all'interno degli edifici, ad esempio per gli scarichi dei servizi igienici (reti duali) art. 25 L.152/99, sia all'esterno per gli usi di lavaggio mezzi, irrigazione verde (vasca di accumulo e cisterne di utilità);
  - la realizzazione di una vasca di recupero dell'acqua di precipitazione, di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni di annaffiatura e lavaggio delle aree. Tale compensazione, necessaria per compensare ampie superfici a parcheggio, può prevedere anche la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali stessi, ma solamente dopo aver separato le acque dei primi minuti di pioggia;
  - la dispersione nel sottosuolo delle acque pluviali.

Condizioni, criteri e modalità di realizzazione di tali opere sono definiti in sede di RUE.

#### **Art. 16. Siti di interesse comunitario (SIC).**

1. Il territorio del comune di Carpineti è interessato da un'area a valenza naturalistico-ambientale facente parte del sito "Media Valle del Tresinaro, Val Dorgola – IT4030018", riportato nella cartografia nella Tav.2. Il PTCP ha effettuato per tale area scelte di tutela (art. 21 per parte del sito) che sono recepite integralmente dal PSC.
2. Ai sensi del DPR n.357 del 1997, del DPR 120 del 2003 e della L.R.n.7/2004, in caso di interventi che, pur sviluppandosi all'esterno di detta area, possano comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei caratteri all'interno delle aree tutelate, i proponenti di detti piani o interventi dovranno procedere alla valutazione di incidenza redatta secondo gli indirizzi del citato DPR 357/1997

### **CAPO 2.C. NORME DI TUTELA E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE**

#### **TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE E DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE**

**Art. 17. Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art.15 PTCP)**

1. Il PSC recepisce le disposizioni dell'art.15 del PTCP, finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico individuati nel territorio di Carpineti.
2. La tavola 4 del PSC delimita le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alla seguente categoria tra quelle previste dal PTCP:
  - b2. aree di concentrazione di materiali archeologici, o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto, o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.
3. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree di cui sopra, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al quinto comma, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.
4. I piani o progetti di cui al comma 3 possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al secondo comma dell'art.15 del PTCP.
5. Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui al quarto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2) del secondo comma possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità di progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto, o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

**Art. 18. Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio**

- 1 Il PSC individua, sulla base del Quadro Conoscitivo, alcuni ambiti territoriali potenzialmente di interesse archeologico e storico, e li perimetra nella tavola 4, sottoponendoli a specifica tutela.
- 2 Per gli ambiti di tutela delle potenzialità archeologiche il PSC stabilisce l'obbligo di segnalazione di inizio lavori di escavazione per tutti gli interventi edilizi che prevedano profondità superiori a 50 cm., con obbligo di parere da parte della Soprintendenza.

**Art. 19. Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art.17bis PTCP)**

1. Il PSC recepisce l'individuazione delle strutture insediative territoriali storiche non urbane, effettuata dal P.T.C.P., e le perimetra con apposita grafia nella tav.4.
2. Entro tali ambiti non sono consentite trasformazioni che possano alterare i tratti essenziali strutturanti e/o connotanti gli ambiti individuati.
3. Negli ambiti di cui al primo comma individuate con apposita simbologia nella cartografia del PSC non sono consentite varianti urbanistiche in assenza degli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 17bis del PTCP (approfondimento dell'analisi del sistema insediativo storico nelle aree non urbane), estesi quantomeno all'intera area in oggetto o all'intera porzione comunale se l'area in oggetto ricade nel territorio di più comuni.

**Art. 20. Tutela della viabilità storica e della viabilità storico-panoramica(art.20 PTCP)**

- 1 In applicazione dell'art. 20 del P.T.C.P., il PSC individua e tutela la viabilità di interesse storico presente nel territorio comunale, ossia la viabilità che corrisponde a tracciati già individuabili nella cartografia storica (tav. 4 del PSC).
2. Gli interventi sulla viabilità individuata come 'storica' dovranno assicurare la conservazione sia del tracciato e dell'ampiezza della sede, sia dei manufatti costitutivi quali ponti, muri di contenimento e parapetti realizzati con materiali e forme tradizionali, sia delle opere laterali quali fossi e tabernacoli votivi. Sono comunque ammissibili interventi di ampliamento della sede e miglioramento delle strade definite come "viabilità secondaria di interesse provinciale o intercomunale".
3. Ai sensi delle presenti norme costituiscono modifiche ammissibili le opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza,

delle intersezioni stradali.

### **TITOLO 3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO**

#### **Art. 21. Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni**

1. Ai sensi dell'art.28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole 1 (da 1.1 a 1.6) del PSC in scala 1:5.000.
2. Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC.
3. Non è considerata variante al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della situazione dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

#### **Art. 22. Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie**

1. Entro gli ambiti perimetrati dal PSC i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare. I diritti edificatori si intendono sempre assegnati in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti dal PSC nelle schede relative agli ambiti, e più in dettaglio dal POC.
2. Il PSC può indicare in un ambito diritti edificatori non realizzabili nell'ambito stesso, ma da trasferire in altro ambito in sede di POC. Le modalità di trasferimento sono indicate nelle Schede relative agli ambiti.
3. Ogni intervento soggetto a POC interviene, attraverso la realizzazione di infrastrutture e dotazioni e/o la cessione di aree al progetto complessivo di qualificazione del territorio.

### **CAPO 3.A. NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO**

#### **Art. 23. Obiettivi del PSC per la tutela del territorio storico**

1. Il PSC tutela l'identità del territorio storico attraverso l'individuazione, la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni, la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, degli spazi ineditati, della viabilità e degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli

insediamenti storici.

#### **Art. 24. Individuazione cartografica**

- 1 Nelle tavole 1:5.000 del PSC sono individuati:
  - i Centri Storici (tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione); ai centri storici sono equiparati gli agglomerati e i nuclei non urbani di rilevante interesse storico (art. A-7 dell'Allegato alla L.R. 20/2000), classificati con la sigla AS;
  - i Nuclei e gli Insediamenti non urbani di rilevante interesse storico (strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi ineditati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio); ad essi sono equiparati sistemi insediativi in territorio rurale, con caratteri di strutture connotate da relazioni funzionali e continuità morfologica (art. A-8 dell'Allegato alla L.R. 20/2000), classificati con la sigla IS;
  - gli Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art. A-9 dell'Allegato alla L.R. 20/2000), entro il territorio urbanizzato o in territorio rurale, costituiti da:
    - edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n. 42/2004 (ex D.Lgs.n.490 del 1999); sulla base degli elenchi indicativi e non esaustivi forniti dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia Romagna;
    - altri edifici e complessi di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza entrambi classificati con la sigla ES.
3. Ai sensi dell'art.A-7 della L.R. 20/2000, entro gli ambiti perimetrati dei centri storici (AS):
  - è vietato modificare i caratteri architettonici e ambientali che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
  - sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
  - non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono

essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi, nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

**Art. 25. Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 (ex D.Lgs.490/99) ed edifici di particolare pregio**

1 Ai sensi dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1:5.000 gli edifici di particolare pregio storico-culturale, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n. 42/2004 (ex D.Lgs n.490/1999). Su tali edifici sono possibili soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e di restauro e risanamento conservativo; la relativa disciplina di conservazione è definita dalle norme e dalla cartografia del RUE.

2. Per tali edifici valgono in particolare le seguenti prescrizioni:

*Finalità degli interventi di recupero:*

- a) Restauro degli elementi architettonici e ripristino delle parti alterate, vale a dire:
  - restauro o ripristino delle fronti esterne ed interne, e degli spazi interni;
  - ricomposizione filologica attraverso l'integrazione di parti dell'edificio demolite o crollate;
  - rispetto dell'impianto tipologico-distributivo originale: conservazione o ripristino;
  - restauro filologico degli spazi liberi, coperti e scoperti, secondo l'assetto originale: conservazione o ripristino;
- b) Consolidamento strutturale, con sostituzione degli elementi strutturali non recuperabili, senza alterazioni di posizione o quota dei seguenti elementi:
  - murature portanti esterne e interne;
  - solai e volte;
  - scale;
  - copertura (compreso l'eventuale ripristino del manto originale).
- c) Eliminazione delle superfetazioni, definite come parti incongrue rispetto all'impianto originario e agli ampliamenti organici dell'edificio;
- d) Inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari nel rispetto dei criteri generali del restauro e delle finalità di cui ai punti precedenti.

*Categorie di intervento ammesse:*

- Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro scientifico, Restauro e Risanamento conservativo, Demolizione (per le superfetazioni),

attraverso intervento edilizio diretto.

#### **Art. 26. Norme di tutela e vincoli di natura storico-culturale**

- 1 Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in applicazione delle disposizioni del PTCP (articoli 15 16, 17bis e 20), sia attraverso proprie disposizioni.

#### **Art. 27. Disciplina degli interventi nei centri e nuclei storici e negli edifici e complessi di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale**

- 1 Tutte le unità edilizie storiche sono classificate nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PSC, a seguito di studi svolti sulla cartografia storica e di indagini sul campo, che hanno condotto alla redazione di schede.
- 2 La disciplina degli interventi edilizi relativi agli ambiti AS, IS ed ES è contenuta nel RUE, che fa riferimento alla classificazione delle unità edilizie illustrata in una serie di tavole in scala 1:2.000, denominate "Disciplina dei centri e degli insediamenti storici".
- 3 Le norme e gli indirizzi per gli interventi su edifici tutelati, e le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell'ambito degli insediamenti storici sono contenuti nel RUE.
4. E' fatto obbligo, per ogni intervento da realizzarsi su detti immobili, sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere, di qualunque genere, al fine di ottenerne la preventiva approvazione ai sensi degli articoli 22 e 23 del citato D.Lgs. n. 42/2004.
5. Gli interventi su edifici storici non vincolati dal Testo Unico sui Beni Culturali (D.Lgs 42/2004) che comportino modifiche all'assetto dell'edificio stesso sono autorizzabili solo a seguito di presentazione di idonea e comprovata documentazione storica.

#### **Art. 28. Compiti assegnati dal PSC al POC per il sistema insediativo storico**

- 1 Nel rispetto delle perimetrazioni degli ambiti storici e delle strategie di intervento definite dal PSC, il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire programmi integrati di intervento per il recupero e la valorizzazione dei centri e degli insediamenti storici.  
Tali programmi possono includere strumenti attuativi quali i Programmi di riquali-

ficazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/99, ed altre forme di attuazione.

- 2 Nel rispetto delle norme di tutela del territorio storico e in applicazione della disciplina del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti integrati che contemplino ad esempio:
  - la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico;
  - la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;
  - l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.

A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

### CAPO 3.B. NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO

#### *AMBITI URBANI CONSOLIDATI - AC*

##### **Art. 29. Definizione e perimetrazione**

- 1 Ai sensi dell'art. A-20 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, all'interno del territorio urbanizzato si intendono per ambiti urbani consolidati (AC) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere significativi interventi di riqualificazione.
- 2 Entro tali ambiti il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni.
- 3 Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono perimetrati nella cartografia del PSC (Tavola 1) come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura urbana, di identità rispetto al contesto, di assenza di

problematicità nel rapporto tra struttura della popolazione, attività e servizi presenti. Il PSC definisce per tali ambiti (di cui ha valutato attraverso il Quadro Conoscitivo le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale) le politiche e gli obiettivi da perseguire, affidandone al RUE la messa a punto operativa.

- 4 Il RUE può effettuare la definizione di sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di definire la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.
- 5 Per consentire alle politiche del PSC di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC può assegnare al POC il compito di definire ed attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali.

#### **Art. 30. Requisiti e limiti alle trasformazioni**

- 1 Il PSC definisce i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli obiettivi della pianificazione e gli indirizzi assegnati al RUE (oltre che, limitatamente ai contenuti di cui ai commi 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 20 della L.R. 20/2000, al POC), per il conseguimento dei livelli di qualità perseguiti per gli ambiti urbani consolidati. In base alle indicazioni della VALSAT il RUE definisce le prescrizioni e gli indirizzi relativi alle situazioni di criticità presenti, ai livelli di qualità ambientale da conseguire, alle misure di mitigazione da introdurre in rapporto alle diverse problematiche ambientali e urbanistiche (traffico, inquinamento acustico, protezione degli acquiferi da rischi di inquinamento, ecc.).
- 2 In relazione alle problematiche ambientali evidenziate dalla VALSAT la verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi e le modalità di attuazione di tali prescrizioni sono affidate al RUE e al Regolamento applicativo della classificazione acustica per gli interventi diffusi, al POC attraverso il programma delle opere pubbliche eventualmente anche in applicazione del Piano di risanamento acustico per interventi specifici entro gli ambiti consolidati AC.
- 3 Il RUE individua le possibilità di interventi di completamento del tessuto urbano. Il RUE disciplina inoltre le possibilità di intervento edilizio nelle parti di ambiti consolidati che hanno saturato l'indice fondiario, sia attraverso interventi unitari finalizzati all'adeguamento dell'edilizia esistente fino ad un massimo del 20% della SC esistente e comunque per non più di 100 mq. di SC per unità edilizia, sia, a parità di superficie complessiva, con possibilità di ristrutturazione edilizia e urbanistica.

- 4 Il rilascio del titolo abilitativo per interventi edilizi che comportino un incremento del carico urbanistico è comunque subordinato alla preventiva verifica della funzionalità e dell'efficienza della rete scolante artificiale, e se necessario al suo contestuale adeguamento. In caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento o di cambio d'uso che comportino un significativo incremento del carico urbanistico, è necessaria inoltre la verifica preventiva della capacità delle rete stradale afferente l'intervento di assorbire il nuovo carico di traffico.
- 5 Il RUE definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, norme relative alla qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza architettonica, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.), al fine di garantire adeguate prestazioni di qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, ancorché effettuate attraverso interventi singoli in tempi diversi.
- 6 Il RUE promuove la qualità architettonica e ambientale attraverso la previsione di incentivi alle trasformazioni edilizie (eliminazione di edifici incongrui, miglioramento della qualità), ed in particolare all'introduzione di tecniche di bioedilizia finalizzate al risparmio energetico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi.
- 7 Il RUE definisce il lotto minimo per interventi di nuova costruzione ammessi, e i relativi indici di edificabilità. L'indice massimo da prevedere negli ambiti urbani consolidati non può comunque superare il valore di 0,40 mq. di SC (superficie complessiva definita dal RUE come somma della superficie utile netta e del 60% delle superfici accessorie) per mq. di superficie fondiaria.

#### **Art. 31. Dotazioni di livello locale**

- 1 In base agli obiettivi e agli indirizzi del PSC e nel quadro della disciplina del RUE per gli ambiti consolidati AC, il POC può definire anche all'interno di tali ambiti, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 20 della L.R. 20/2000, previa intesa con le proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse sociale COLL (a), di spazi verdi attrezzati COLL (c) e di parcheggi pubblici COLL (d).

Contestualmente all'approvazione del POC viene aggiornata la cartografia del RUE in scala 1:2.000 con l'indicazione di tali previsioni, di validità quinquennale; qualora tali dotazioni costituiscano variante al RUE, l'aggiornamento avviene at-

traverso la procedura di approvazione della variante.

### **Art. 32. Modifiche alle destinazioni entro gli ambiti AC**

- 1 Nel quadro della classificazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, attraverso variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di sub-aree, indicate dallo stesso RUE, anche per trasformarne l'uso preesistente da "attrezzatura" o "spazio collettivo" in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati.  
Entro tali limiti la variante al RUE non comporta modifica del PSC.

### *AMBITI CONSOLIDATI NEL TERRITORIO RURALE*

#### **Art. 33. Definizione e perimetrazione**

1. Il PSC individua e perimetra ambiti urbanizzati entro il contesto rurale, in cui il tessuto edilizio è costituito da una sequenza di lotti di edifici isolati allineati lungo la strada, o da piccoli complessi di edifici aggregati.  
Per tali ambiti il RUE definisce modalità di intervento tese ad arrestare il processo di crescita, consolidandone il carattere residenziale, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo modalità congruenti con il contesto ambientale.

#### **Art. 34. Requisiti e limiti alle trasformazioni**

- 1 Qualunque intervento negli ambiti consolidati entro il territorio rurale che ecceda la manutenzione straordinaria è subordinato all'accertamento della funzionalità delle reti tecnologiche e viarie e alla conformità con le condizioni di sicurezza dall'inquinamento elettromagnetico e acustico.
- 2 Il RUE definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli usi ammessi, le possibilità di ampliamento e trasformazione.

### *AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE - AR*

#### **Art. 35. Definizione e perimetrazione degli AR**

- 1 Ai sensi dell'art. A-20 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, all'interno del territorio urbanizzato si intendono per ambiti da riqualificare (AR) le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano

ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono;

- 2 Ai sensi dell'art.A-11 della L.R. 20/2000 il PSC individua ambiti urbani caratterizzati da carenze nella struttura morfologica e funzionale e da condizioni di degrado.
- 3 Sono definiti AR1 gli ambiti da riqualificare nei quali gli interventi sono previsti ex novo in base alle indicazioni del PSC e dei successivi POC.
- 4 Sono definiti AR.2 gli ambiti da riqualificare nei quali gli interventi sono in corso, per effetto di piani attuativi o interventi diretti convenzionati del previgente PRG. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore all'epoca di approvazione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione.

Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il RUE definisce criteri e modalità di intervento ammesse.

#### **Art. 36. Requisiti e limiti alle trasformazioni degli AR**

- 1 Il PSC definisce per ciascun AR attraverso una scheda normativa d'ambito:
  - a) i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali
  - b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche
  - c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi
  - d) gli obiettivi generali della pianificazione e la struttura funzionale dell'ambito
  - e) gli indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia
  - f) le funzioni ammesse
  - g) i carichi insediativi massimi ammissibili
  - h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste
  - i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le dotazioni richieste
  - j) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.
- 2 I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l) rappresentano prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i punti d) ed e) rappresentano indirizzi per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

**Art. 37. Ruolo del POC per l'attuazione delle previsioni del PSC entro gli AR**

- 1 Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al precedente art. 34, gli interventi negli AR si attuano attraverso il POC, al quale spetta:
  - la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del piano, sulla base: delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione; dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire; della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie, e del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC. A tal fine, ai sensi dell'art. 30 c.10 della L.R. n.20/2000, il POC può attivare forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare;
  - la definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione;
  - la individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti unitari, la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC, definendo linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC.
- 2 Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.

**Art. 38. Attuazione degli interventi negli AR**

- 1 Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione ambientale sono programmati, entro i limiti definiti dal Piano Strutturale, dal POC (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini) e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o di un Progetto Unitario estesi ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).

- 2 Il POC ha il compito di definire le priorità delle politiche di riqualificazione, e di selezionare gli interventi da effettuare nell'arco quinquennale di durata.
- In tale sede le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AR sono definiti, sulla base degli indirizzi del PSC, da una scheda di assetto urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi forniti dalla scheda normativa d'ambito del PSC.

#### **AMBITI CONSOLIDATI CONVENZIONATI - ACS**

##### **Art. 39. Definizione, perimetrazione e attuazione**

1. Il PSC perimetra parti del territorio, marginali agli ambiti ACa, ACc e ACr, a bassa o bassissima densità, la cui edificazione consente piccoli interventi di ricucitura dei perimetri edificati.
2. Il RUE definisce per ciascun ambito perimetrato dal PSC, individuato dalla sigla ACs e da una lettera, le destinazioni d'uso, la Sc massima ammessa, l'altezza massima degli edifici e l'indice di permeabilità minimo da rispettare, nonché le dotazioni integrative richieste.

ACs 1 Ambito di VALESTRA - VIA VERABOLENSE - Sc max = 320 mq. di cui 160 mq. per il comparto a) e 160 mq. per il comparto b).

ACs 2 Ambito di CARBONIA - Sc max = 220 mq.;

ACs 3 Ambito di CARBONIA-BICETTO - Sc max = 220 mq.

ACs 4 Ambito di CARPINETI – VIA CASTELLO DELLE CARPINETE - Sc max = 320 mq;

ACs 5 Ambito di CARPINETI – VIA PASTORE - Sc max = 2.800 mq.;

ACs 6 Ambito di CARPINETI – VIA SAN PROSPERO - Sc max = 1.600 mq., di cui 900 mq. al comparto residenziale e 700 mq. al comparto della caserma;

ACs 7 Ambito di CARPINETI – VICOLO BORGHI - Sc max = 160 mq.,

ACs 8 Ambito di CARPINETI – VICOLO BORGHI - Sc max = 160 mq.,

ACs 9 Ambito di CARPINETI – VICOLO BORGHI - Sc max = 320 mq., di cui un parte per residenza e una parte per la realizzazione di autorimesse private, non pertinenziali,

ACs 10 Ambito di CERIOLA - Sc max = 480 mq., di cui 240 mq. al comparto a) e 240 mq. al comparto b);

ACs 11 Ambito di COLOMBAIA SECCHIA 1 - Sc max = 420 mq.,

ACs 12 Ambito di COLOMBAIA SECCHIA 2 - Sc max = 950 mq., St = circa

- 4.350 mq.;
- Acs 13 Ambito di COSTA DI PO' - Sc max = 480 mq., di cui 160 mq. al comparto a), 160 mq. al comparto b) e 160 mq. al comparto c); St = circa 4.760 mq.;
- ACs 14 Ambito di FROMBOLARA 1 - Sc max = 320 mq., di cui 160 mq. al comparto a) e 160 mq. al comparto b); St = circa 2.170 mq.;
- ACs 15 Ambito di FROMBOLARA 2 - Sc max = 320 mq., di cui 160 mq. al comparto a) e 160 mq. al comparto b); St = circa 2.800 mq.;
- ACs 16 Ambito di GIAVELLO - Sc max = 320 mq.; St = circa 4.750 mq.
- ACs 17 Ambito di MAROLA - CA' DEL MERLO - Sc max = 580 mq., di cui 240 mq. al comparto a) ; 240 mq. al comparto b); e 100 mq. al comparto c); St = circa 4.550 mq.;
- ACs 18 Ambito di MAROLA - LA SVOLTA 1 - Sc max = 480 mq.;
- ACs 19 Ambito di MAROLA - LA SVOLTA 2 - Sc max = 160 mq.;
- ACs 20 Ambito di MAROLA - LA SVOLTA 3 - Sc max = 1.340 mq. compreso l'edificato esistente, di cui 700 mq produttivo, 250 mq. terziario, 140 mq. residenza (esistente), 250 mq. deposito;
- ACs 21 Ambito di MAROLA – VIA BELLAVISTA - Sc max comparto a = 720 mq., Sc max comparto b = 0 mq.;
- ACs 22 Ambito di MAROLA - VIA CANOVA - Sc max = 160 mq.;
- ACs 23 Ambito di MAROLA . VIA MONTE VENTASSO - Sc max = 160 mq.,
- ACs 24 Ambito di MAROLA – VILLAGGIO DEL CACCIATORE - Sc max = 480 mq. di cui 320 mq. per il comparto a) e 160 mq. per il comparto b);
- ACs 25 Ambito di MONTELAGO 1 - Sc max = 1.020 mq. di cui 320 mq. residenza; 350 mq. terziario commerciale (U12); 350 mq. artigianale (U14);
- ACs 26 Ambito di MONTELAGO 2 - Sc max = 160 mq.;
- ACs 27 Ambito di PANTANO BRANCIGLIA - Sc max = 220 mq
- ACs 28 Ambito PANTANO - I VIALI - Sc max = 160 mq.;
- ACs 29 Ambito di PANTANO – LE PIAGNE - Sc max = 1120 mq. di cui 620 mq. per il comparto a) e 500 mq. per il comparto b);
- ACs 30 Ambito di POIAGO - PIO ISTITUTO - Sc max = 960 mq.;
- ACs 31 Ambito di VALESTRA - SCUOLA - Sc max = 320 mq.;
- ACs 32
3. In questi ambiti l'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione che stabilisce gli obblighi a carico dell'intervento per la realizzazione delle dotazioni integrative previste.

**AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI - AN****Art. 40. Definizione e perimetrazioni**

- 1 Ai sensi dell'art. A-20 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, all'interno del territorio urbanizzato si intendono per ambiti per i nuovi insediamenti le parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili.
- 2 Il PSC individua le parti del territorio oggetto di nuova urbanizzazione, localizzandole nelle parti prossime ai tessuti urbani esistenti.
- 3 Sono definiti AN1 gli ambiti per i nuovi insediamenti nei quali gli interventi sono previsti ex novo in base alle indicazioni del PSC e dei successivi POC.
- 4 Sono definiti AN.2 gli ambiti per i nuovi insediamenti nei quali gli interventi sono in corso, per effetto di piani attuativi o di interventi diretti convenzionati del previgente PRG. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore all'epoca di adozione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della convenzione. Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il RUE definisce criteri e modalità di intervento ammesse.
- 5 Il PSC definisce per ciascun ambito AN attraverso una scheda normativa di ambito caratteristiche, obiettivi, requisiti e carichi insediativi, negli stessi termini indicati per gli AR all'art. 30 che precede.

**Art. 41. Attuazione degli interventi negli AN**

- 1 Negli ambiti per i nuovi insediamenti gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione dell'esistente sono programmati, entro i limiti definiti dal Piano Strutturale, dal POC (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini) e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o di un Progetto Unitario estesi ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).
- 2 La realizzazione degli interventi edilizi negli ambiti AR1 e AN1 è subordinata alla contestuale attuazione delle prescrizioni del PSC relative alla cessione di aree, ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (realizzazione infra-

strutture, esecuzione opere, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa). Tali contenuti sono definiti in una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi inclusi nel POC. Sulla base di tali prescrizioni, il POC disciplina, per la quota parte degli interventi inclusi, la cessione delle aree individuate come pubbliche, e la realizzazione da parte dei soggetti attuatori delle opere incluse all'interno del perimetro dell'ambito e descritte nella scheda normativa.

- 3 All'atto della stipula della convenzione l'Amministrazione Comunale può definire d'intesa con gli operatori interessati all'attuazione, per una parte delle aree oggetto di cessione (in esubero rispetto alle dotazioni minime prescritte per legge), forme di gestione convenzionata degli usi pubblici, prevedendo per tali aree il mantenimento del possesso da parte dei privati (proprietari o altri soggetti).

**Art. 42. Interventi ammessi per gli ambiti AR e AN sulle aree o gli edifici non inclusi nel POC**

- 1 Il RUE disciplina per gli ambiti AR e AN gli interventi ammessi sugli edifici esistenti in assenza di inserimento nel POC, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito.

**Art. 43. Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico**

- 1 L'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN è soggetta ad approvazione preventiva di progetto unitario convenzionato o di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. In caso di intervento in un comparto, l'attuazione è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di competenza dell'intervento, le prescrizioni previste dal PSC, ed in particolare che vengano cedute all'Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella scheda.
- 2 In sede di POC per ciascun ambito AR1 e AN1 di cui si prevede l'avvio dell'attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC dell'Ambito di nuovo insediamento, al netto della superficie edificata esistente. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del

Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.

- 3 La scheda di assetto urbanistico del POC contiene sia indicazioni di programmazione qualitativa e quantitativa, sia un elaborato grafico in scala 1:2.000 o 1:1.000, che rappresenta il riferimento normativo di carattere progettuale per l'attuazione degli interventi.
- 4 La scheda di assetto urbanistico ha carattere in parte prescrittivo, ed in parte di indirizzo; questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di pianificazione attuativa.  
I contenuti della scheda di assetto urbanistico del POC sono:
  - perimetrazione dell'ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento
  - strade carrabili di nuova realizzazione
  - superfici fondiari degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione (senza vincoli tipologici)
  - eventuali allineamenti di fronti edilizi
  - parcheggi pubblici
  - verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport
  - principali percorsi pedonali e ciclabili
  - spazi pedonali pubblici e privati
  - spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato)
  - edifici storici da recuperare
  - edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico.
- 5 La scheda di assetto urbanistico costituisce per le parti non prescrittive un'esemplificazione di applicazione delle norme del P.O.C. e del Regolamento Urbanistico-Edilizio, e come tale rappresenta strumento di indirizzo per gli operatori e di valutazione dei progetti per l'Amministrazione Comunale.
- 6 I contenuti prescrittivi della scheda sono costituiti dalle scelte progettuali strutturali o che hanno influenza su altre parti del territorio: tracciati della viabilità, dimensione e localizzazione degli spazi pubblici. Le altre indicazioni costituiscono indirizzi per un'attuazione spedita e riferimenti per l'esame di eventuali proposte alternative in sede di piano attuativo.
- 7 Qualora le norme del PSC (scheda d'ambito) e la scheda di assetto urbanistico del POC prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture, siano in parte reperite in comparti diver-

- si dello stesso Ambito di nuovo insediamento, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo o al progetto unitario deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a questi comparti.
- 8 L'attuazione attraverso progetto unitario è possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del comparto con l'assetto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda di PSC relativa all'intero Ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo comparto (da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della convenzione - tipo relativa allo stesso Ambito.
  - 9 Il progetto unitario deve inoltre garantire il rispetto degli standard, delle quantità edificatorie, degli usi e dei requisiti urbanistici definiti dalla scheda normativa di PSC relativa all'Ambito.
  - 10 In fase attuativa, nel caso in cui gli interventi su singoli comparti si attuino secondo le prescrizioni e gli indirizzi progettuali della scheda di assetto urbanistico del POC, l'attuazione può avvenire attraverso progetto unitario convenzionato riferito all'ambito territoriale di uno o più comparti, e la sua approvazione consente il rilascio - anche contestuale - delle relative concessioni edilizie.
  - 11 Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo non sostanziale dall'assetto proposto dalla scheda di assetto urbanistico dell'Ambito, le relative modifiche potranno essere effettuate attraverso un piano attuativo del comparto ed una tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto con quello complessivo dell'Ambito come individuato dalle tavole del P.O.C.
  - 12 In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell'Ambito o conseguenze sull'assetto urbanistico di aree esterne all'ambito, il piano attuativo deve assumere il ruolo di Variante specifica di P.O.C..
  - 13 Per quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal PSC come condizione preliminare "extra standard" per l'attuazione degli interventi, la distribuzione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, sulla base di un

preventivo di massima, all'atto della stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alla L.10/1977 vengono a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera del Consiglio comunale, all'atto di approvazione della convenzione, viene determinato l'esatto ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).

- 14 La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del P.O.C. all'atto di approvazione del Piano Attuativo con delibera del Consiglio Comunale, ferme restando le prescrizioni relative alle modalità di intervento, alle destinazioni ed alle quantità di opere realizzabili, senza che ciò costituisca variante al P.O.C. Entro il limite quantitativo del 10%, la redistribuzione delle potenzialità edificatorie può avvenire attraverso il piano attuativo.
- 15 Una variazione sostanziale (nelle quantità e/o nelle destinazioni fissate dalla scheda normativa) può avvenire soltanto secondo la procedura della Variante al P.O.C..
- 16 Una modifica del perimetro di un comparto e altre modifiche che riguardino contenuti non prescrittivi - fermo restando l'assetto complessivo dell'ambito - possono avvenire attraverso approvazione del piano attuativo.
- 17 Le schede di assetto urbanistico del POC indicano per ciascuna destinazione ammessa nell'ambito le correlate possibilità d'intervento.

#### *AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNALI - APC*

#### **Art. 44. Definizioni e articolazione**

- 1 Il PSC e il RUE individuano le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n.20/2000, dalla concentrazione di attività terziarie, commerciali e produttive.
2. Gli ambiti APC si distinguono in:
  - APC (i): ambiti a prevalenza di attività produttive (presenza minima di Unità Locali produttive 70% in termini di superficie complessiva)
  - APC (t): ambiti a prevalenza di attività terziario-direzionali (presenza minima di Unità Locali terziario-direzionali 70% in termini di superficie complessiva);

- APC (a). ambiti per attività artigianali esistenti aventi  $St < 8.000$  mq.
  - APC \*: ambiti costituiti da PUA approvati all'atto dell'adozione del PSC;
  - APC T: ambiti specializzati per attività produttive da trasformare.
  - APC(i)-S: ambiti specializzati esistenti con specifiche limitazioni alle attività insediabili.
3. Gli ambiti APC(i) sono ulteriormente identificati dalla sigla:
- APC(i) E(esistente),
  - APC(i) P(ampliamento di ambito esistente)
  - APC(i) Pp (nuovo insediamento di progetto).
4. Gli ambiti APC(t) sono ulteriormente identificati dalla sigla E (esistente) e P (ampliamento di ambito esistente).

#### **Art. 45. Modalità di attuazione degli ambiti APC**

1. Negli ambiti APC(i)-E e APC(t)-E gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere. In questi ambiti il RUE disciplina gli interventi edilizi nei lotti parzialmente o totalmente insediati alla data di adozione del PSC, promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni delle destinazioni d'uso, secondo le seguenti prescrizioni e indirizzi:
- l'incremento della capacità edificatoria è possibile fino ad un massimo di  $Uf = 0,65$  mq./mq.;
  - interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di lotti contigui ai fini della riorganizzazione funzionale di un'unica struttura aziendale, possono essere realizzati previa approvazione di un progetto unitario convenzionato;
  - gli usi terziari e residenziali (custodia e/o abitazione del titolare) complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, in aumento rispetto alle superfici esistenti. Le quantità massime sono disciplinate dal RUE.
2. Con sigla APC-T il PSC definisce ambiti per attività produttive da trasformare, nei quali è prevista la riqualificazione delle aree insediate che si trovano in una situazione di rischio ambientale, per le quali si ipotizza una riconversione in ambiti per attività industriali o artigianali ambientalmente compatibili o per attività terziario-direzionali. Sono compresi nel sub ambito APC-T anche le aree con industrie dismesse per le quali sia stata confermata la destinazione d'uso produttiva.

Il PSC contempla l'ipotesi di un trasferimento delle attività insediate, e di una trasformazione urbanistica dell'area a fini di alleggerimento del carico urbanistico, e di integrazione produttiva e terziaria. L'evoluzione di tali insediamenti dovrà essere verso l'industria leggera e/o attività artigianali compatibili, e comunque con strutture il cui impatto ambientale e percettivo sia compatibile con l'ambiente circostante.

Tale ipotesi è subordinata alla verifica delle condizioni di fattibilità dell'intervento e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale dell'effettiva qualità ed utilità pubblica degli esiti connessi al trasferimento e/o riqualificazione dell'area.

Gli interventi si attuano attraverso il RUE, ma sono subordinati alla firma di una convenzione-quadro, che definisce i termini dell'accordo pubblico-privato e gli obiettivi specifici, i contenuti e le modalità della trasformazione.

In assenza della convenzione non sono ammessi ampliamenti delle attività insediate, ma solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza cambio d'uso e senza aumento delle superfici, e comunque solo in presenza di un piano aziendale che preveda il miglioramento della qualità ambientale il layout e, in ogni caso, l'eliminazione delle situazioni di rischio ambientale eventualmente accertate.

- 3 Con la sigla APC (a) il PSC individua piccoli ambiti (St < 8.000 mq) a carattere artigianale esistenti. In questi ambiti il RUE disciplina gli interventi edilizi, promuovendo la qualificazione degli insediamenti e disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni delle destinazioni d'uso.<sup>4</sup> Gli ambiti specializzati individuati con la sigla APC\* comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati, in corso di attuazione. Entro tali perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in vigore i contenuti della convenzione.

— 5. Negli ambiti individuati con le sigle APC(i)-P e APC(t)-P, in considerazione della loro collocazione posta a confine di lotti edificati aventi la stessa destinazione produttiva e costituenti il naturale corollario agli insediamenti stessi gli di ampliamento di ambiti esistenti, gli interventi sono attuati per intervento edilizio diretto, subordinato alla presentazione di uno schema di organizzazione urbanistica e alla stipula di una convenzione i cui contenuti sono disciplinati dal RUE.

6. Negli ambiti specializzati individuati con le sigle APC(i)-Pp, ambiti di nuovo insediamento di progetto, gli interventi di nuova edificazione sono programmati, entro

i limiti definiti dal Piano Strutturale, dal POC (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini) e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo. In sede di POC l'ambito potrà essere articolato in sub-ambiti, in funzione della fattibilità degli interventi. Dovrà comunque essere garantito un disegno unitario complessivo.

7. APC(i)-S (Ambiti specializzati per attività produttive esistenti soggetti a limitazioni nel tipo di attività).

In questi ambiti è prevista la riqualificazione delle aree insediate che si trovano in una situazione di rischio ambientale, per le quali si ipotizza una riconversione in ambiti per attività industriali e artigianali ambientalmente compatibili. Gli interventi sono attuabili a seguito di stipula di accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 07.08.1990 n. 241 e dell'art. 18 della L.R. 20/2000, i cui contenuti sono disciplinati dal RUE..

### CAPO 3.C. DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

#### **Art. 46. Classificazione del territorio rurale e obiettivi della pianificazione**

- 1 Ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, ed in conformità con gli indirizzi della L.R. n.20/2000, il PSC individua e perimetra nelle tavole 1 in scala 1:5.000 i seguenti ambiti:
- AVA – Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17 dell'Allegato alla L.R. 20/2000))
  - ARP – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A – 18)
  - ARPpe – Ambiti agricoli di pertinenza percettiva del paesaggio e degli insediamenti storici (art. 49)
  - ARPpe\* –Sub-ambiti agricoli di tutela di insediamenti storici di rilievo paesaggistico (art. 49)
  - AED – Ambiti relativi ad attività estrattive dismesse
  - AE – Ambiti per attività estrattive soggette al PAE
2. Negli ambiti AVA, ARP, ARPpe e ARPpe\* il PSC conferma gli usi agricoli e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di

abbandono del territorio, favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili (strutture ricreative e per il tempo libero, dotazioni ecologiche e servizi ambientali), integrative del reddito agrario.

3. Gli ambiti AED sono sede di progetti speciali di riqualificazione ambientale e/o di sviluppo di sistemi integrati di attività economiche compatibili e di servizio al tempo libero, di cui all'art. 61.
4. Gli ambiti AE sono disciplinati dal PAE fino alla vigenza del Piano stesso. Dopo tale termine, l'ambito viene ricompreso nel territorio rurale, classificato in coerenza con gli ambiti rurali confinanti.

#### **Art. 47. Aree di valore naturale e ambientale – AVA**

1. Il PSC classifica porzioni del territorio rurale collinare (in particolare le aree di crinale, le pertinenze dei corsi d'acqua, le aree calanchive) come "Aree di valore naturale e ambientale", riconoscendo ad esse specifiche caratteristiche di qualità e di integrità dell'ambiente naturale.

Entro tale ambito il PSC recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP, laddove applicabili in quanto presenti aree tutelate ai sensi dell'art. 13 "Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale" e dell'art. 21 "Zone di tutela naturalistica".

Vengono esclusi dal PSC in questa parte del territorio gli interventi edilizi e le trasformazioni d'uso potenzialmente capaci di compromettere l'equilibrio esistente, generando sottrazione di territorio e conflitti di carattere ambientale e funzionale

2. Gli interventi ammessi sul patrimonio esistente – storico o no – sono la manutenzione ordinaria e straordinaria; la riqualificazione e il restauro/risanamento conservativo (ove applicabili) senza incremento e/o modifica delle volumetrie esistenti. Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi esclusivamente per gli usi agricoli, laddove non siano applicabili i vincoli di cui al comma precedente (artt. 13 e 21 del PTCP).
3. Le funzioni ammesse sono la funzione agricola, la funzione residenziale e la funzione di accoglienza agrituristica; i cambi d'uso sono ammessi solo con passaggio tra le funzioni citate o da una funzione non ammessa ad una ammessa.
4. Gli interventi sul patrimonio esistente, la nuova edificazione e i cambi d'uso – laddove ammissibili per i disposti normativi degli artt. 13 e 21 del PTCP – sono sottoposti ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica come disciplinata dal RUE.

5. Per tutti gli edifici relativi a funzioni non ammesse possono essere eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria.
6. Ai sensi dell'art.A-17 comma 2 della L.R. 24.3.2000 n.20, il presente PSC riconosce all'ambito AVA il carattere di area idonea all'applicazione delle relative disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo, assegnando al RUE il compito di individuare le situazioni nelle quali gli edifici esistenti non hanno caratteristiche tali da consentire interventi di riuso, per le quali – anche in considerazione dell'esigenza primaria di qualificazione paesaggistica e ambientale - si assegna un diritto edificatorio da utilizzare, previa demolizione degli edifici esistenti, in aree idonee da individuare attraverso i POC all'interno degli ambiti AN. In ogni caso il diritto edificatorio da riconoscere dovrà essere inferiore a quello corrispondente al volume edilizio preesistente.

#### **Art. 48. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP**

- 1 Il PSC classifica vaste porzioni del territorio rurale collinare come “ambito agricolo di rilievo paesaggistico”, riconoscendo ad esse particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica. Entro tale ambito il PSC recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP, laddove applicabili in quanto presenti aree tutelate ai sensi dell'art. 13 “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”. Nelle altre aree ARP non interessate da tutele del PTCP gli interventi sulle strutture aziendali sono sottoposti alla valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica, disciplinata dal RUE. In questi ambiti valgono tutte le prescrizioni di cui all'art. 47 che precede, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
- 2 Ai sensi dell'art.A-18 della L.R. 24.3.2000 n.20, il presente PSC riconosce all'ambito ARP il carattere di area idonea all'applicazione delle relative disposizioni, assegnando al RUE il compito di individuare e situazioni nelle quali gli edifici esistenti non hanno caratteristiche tali da consentire interventi di riuso, per le quali – anche in considerazione dell'esigenza primaria di qualificazione paesaggistica e ambientale - si assegna un diritto edificatorio da utilizzare, previa demolizione degli edifici esistenti, in aree idonee da individuare all'interno degli ambiti AN e APC. In ogni caso il diritto edificatorio da riconoscere dovrà essere inferiore a quello corrispondente al volume edilizio preesistente.

#### **Art. 49. Ambiti agricoli di pertinenza percettiva del paesaggio e degli insedia-**

**menti storici – ARPpe**

- 1 Le aree di pertinenza percettiva del paesaggio e degli insediamenti storici costituiscono sub ambiti del sistema ARP ai quali il PSC riconosce un carattere ambientale specifico per qualità del paesaggio, morfologia, collocazione rispetto agli insediamenti storici di particolare pregio. In questi ambiti valgono tutte le prescrizioni di cui all'art. 47 che precede, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
- 2 Gli usi ammessi sono quelli connessi con l'attività agricola, la residenza e l'accoglienza agrituristica; i cambi d'uso sono ammessi – con i limiti previsti dal RUE - solo con passaggio tra le funzioni citate o da una funzione non ammessa ad una ammessa;
- 3 Negli edifici in cui sono presenti funzioni non ammesse possono essere eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria.
- 4 Gli interventi sul patrimonio esistente di origine storica che, in relazione alla categoria di intervento assegnata dal RUE agli edifici, contemplano la possibilità di incremento e/o modifica delle volumetrie esistenti devono essere sottoposti a valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica che dimostri, attraverso una documentazione tecnica allegata al progetto, l'inesistenza di conflitti di carattere percettivo, la salvaguardia dei caratteri storici, paesaggistici e ambientali del luogo e il rispetto delle visuali verso i principali elementi del paesaggio..
- 5 Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento di fabbricati non storici – secondo i limiti stabiliti dal RUE - devono essere sottoposti a valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica così come prescritto al comma precedente.
- 6 Nei sub ambiti ARPpe contraddistinti con “\*” (ARPpe\*) non sono ammesse nuove costruzioni; le categorie di intervento edilizio ammesse sul patrimonio storico esistente sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro scientifico e il risanamento conservativo; i cambi d'uso sono consentiti nei termini previsti al precedente art. 47. In tali sub- ambiti è ammesso l'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti.

**Art. 50. Interventi edilizi in ambito rurale**

- 1 Ai sensi dell'art.A-21 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000 la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

- 2 Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi di origine storica (IS - ES) sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici storici (All.1.1 al Quadro Conoscitivo del PSC), e per gli edifici di origine non storica, nel rispetto delle prescrizioni dei commi seguenti.
- 3 Per gli edifici con originaria funzione abitativa, in conformità con quanto previsto dall'art. A-21 comma 2 lett.a) della L.R.20/2000, sono sempre ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola purché risultanti catastalmente alla data di adozione del PSC con Su non inferiore a 50 mq.
- 4 Per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, per i quali ai sensi del comma 2 lett.b) del citato art. A-21 è ammesso il recupero ai soli fini residenziali; sono ammessi interventi nel caso in cui le caratteristiche e il contesto ambientale risultano tali da consentire il recupero con interventi di ristrutturazione o eventuale ampliamento per fabbricati aventi un volume minimo non inferiore a 200 mc.
5. Tale capacità edificatoria, espressa in mq. di Sc, può essere concessa mediante:
  - delocalizzazione, attraverso apposita variante di RUE, negli ambiti AN individuati dal PSC; gli interventi ammessi dovranno essere attuati previo insediamento nel POC; Tale diritto è assegnato alle seguenti condizioni:
    - che gli edifici siano integralmente demoliti prima dell'intervento di nuova edificazione;
    - che l'intervento comporti la concentrazione del nuovo volume edilizio (evitando effetti di dispersione insediativa) e che la SC di nuova edificazione non sia superiore a un quarto della superficie coperta degli edifici preesistenti da demolire.
  - qualora le caratteristiche insediative – quali la vicinanza ad un nucleo insediato e la presenza di adeguate infrastrutture – lo consentano, è ammessa la demolizione con ricostruzione, in situ o in altra area individuata dal PSC, di edifici anche di diversa tipologia destinati alla residenza e/o ad altre funzioni compatibili con essa, nel rispetto dei parametri dimensionali definiti all'art. 57 del RUE;
  - tale capacità edificatoria non potrà risultare in nessun caso in incremento rispetto a quella definita dal PSC per l'ambito ricevente

6. È escluso dal rispetto dei limiti di cui al comma precedente il recupero ai soli fini residenziali di fabbricati agricoli abbandonati – con originaria destinazione residenziale o produttiva o di servizio – aventi tipologia tradizionale e costituenti pertanto elemento testimoniale del paesaggio, a condizione che le dotazioni previste dal RUE siano ricavate all'interno del volume esistente.
7. Per gli edifici e i complessi produttivi dismessi in territorio rurale che ricadono entro gli ambiti territoriali dei “Progetti speciali di recupero ambientale in territorio rurale”, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 lett.c) dell'art. A-21 della legge 20, prevedendo interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee appositamente individuate.
8. I relativi diritti edificatori sono assegnati dal POC, che definisce le modalità di convenzionamento con l'Amministrazione Comunale per garantire la qualità degli interventi e il perseguimento di specifici benefici pubblici (cessione di aree, sistemazione di aree e percorsi, ecc.). I diritti edificatori non potranno essere comunque superiori a quanto calcolato in base al criterio di cui al precedente comma 5.
9. Oltre agli interventi di recupero entro gli ambiti dei “Progetti speciali di recupero ambientale in territorio rurale”, di cui al comma 7, il PSC prevede la possibilità di individuare, attraverso il RUE, altri edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni compatibili..
10. E' sempre escluso, come specificato al comma 2 lett. f) dell'art.A-21, il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. E' in ogni caso escluso, in un edificio con originaria funzione non abitativa, il recupero a fini abitativi della volumetria eccedente il valore di 900 mc. dell'involucro edilizio.
11. Gli interventi di recupero sugli edifici di cui ai punti precedenti del presente articolo sono consentiti alla condizione che esistano le opere di urbanizzazione primaria o che il concessionario si impegni con apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo alla loro realizzazione contestualmente all'intervento.

## CAPO 3.D. DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

### Art. 51. Classificazione

- 1 Il sistema delle dotazioni territoriali individuato dal PSC comprende:
  - le attrezzature e spazi collettivi
  - le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.
- 2 Le attrezzature e gli spazi collettivi sono distinti in base al rango territoriale in due livelli:
  - Servizi di livello sovracomunale (COLL-S): spazi e attrezzature destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di appartenenza. Tali servizi sono individuati nella tav.1 del PSC; la loro attuazione (adeguamento/trasformazione o nuova realizzazione) avviene attraverso POC.
  - Spazi e attrezzature di livello locale (di quartiere - COLL-L). Essi sono individuati genericamente nella cartografia in scala 1:5.000 del PSC, e la loro offerta – esistente o potenziale - viene considerata nel contesto del settore urbano di competenza. La relativa dotazione (qualitativa e quantitativa) costituisce requisito specifico del contesto urbano di appartenenza (riportato nella scheda normativa relativa) e obiettivo per la definizione del programma di opere pubbliche e degli interventi privati da prevedere nel POC; a tal fine essa può costituire oggetto di convenzionamento tra Amministrazione Comunale e operatori. Il RUE assegna alle aree di cui al presente punto la classe tipologica (a - attrezzature collettive; b - istruzione; c - verde pubblico attrezzature e attrezzature sportive; d - parcheggi), ed eventualmente una specifica funzione.
3. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono individuate nella tav.1 del PSC (sigla URB), e distinte in:
  - URB-S - di livello sovracomunale:
    - (T) Impianti per radiofonia e telecomunicazioni
    - (D) Discarica
  - URB-L - di livello locale:
    - (t) Impianti tecnologici
    - (c) Cimiteri
    - (m) Magazzini comunali.

Il RUE all'art. 59 disciplina le modalità di intervento per l'adeguamento o la nuova realizzazione delle infrastrutture di cui al presente comma.

#### **Art. 52. Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali**

1 Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
- da privati attraverso proprie fonti di finanziamento e previo accordo con Enti e Istituzioni interessati all'attuazione e alla futura gestione;
- attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento (AN.1, AN.2) e gli ambiti di riqualificazione (AR.1 e AR.2), sulla base delle indicazioni del PSC, ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
- attraverso il POC, entro gli ambirti consolidati AC, qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.

#### **Art. 53. Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi COLL-L -**

1 L'articolazione tipologica degli spazi e attrezzature collettive individuati dal PSC è la seguente:

(a) - *Attrezzature collettive (culturali, religiose, sociali, ricreative, sanitarie, ecc.):*

SA	Strutture sanitarie e assistenziali
CH	Sedi di culto e attività correlate
PA	Sedi della Pubblica Amministrazione
Cult-As-Pol	Sedi di attività culturali, assistenziali e politiche
C-Ass	Centri di assistenza e servizi sociali
Spet	Sedi di attività di spettacolo

(b) - *Istruzione*

SM	Scuole materne
SE	Scuole elementari

(c) *Verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive*

Sport	Impianti e attrezzature sportive
Par	Parchi

*(d) Parcheggi pubblici*

- 2 Le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i nuovi insediamenti inserite nel presente PSC possono contenere, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, indicazioni qualitative e quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie fasi del processo attuativo del PSC tali spazi non possono comunque costituire una dotazione inferiore ai valori minimi indicati al comma 3 dell'art. A-24 della L.R. 24.3.2000 n.20, vale a dire:
- 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale negli insediamenti residenziali;
  - 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali;
  - una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso.

**Art. 54. Modalità di attuazione**

- 1 Tenuto conto delle dotazioni esistenti, il POC, sulla base degli indirizzi del PSC, definisce nelle schede normative relativi agli ambiti urbani consolidati, per ciascun ambito del territorio comunale, il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, e fissa i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale.
- 2 Il POC:
- articola e specifica nelle diverse tipologie di attrezzature la dotazione complessiva fissata dal PSC;
  - programma la contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi connessi;
  - individua gli spazi e le attrezzature collettive che devono essere realizzate nell'arco di tempo della propria validità.

**Art. 55. Servizi scolastici**

- 1 E' obiettivo primario del PSC corrispondere in misura adeguata, nell'arco dei prossimi quindici anni, in primo luogo all'intera domanda dei futuri residenti ipotizzati. A tal fine l'offerta attuale andrà progressivamente integrata.

**Art. 56. Parcheggi pubblici**

- 2 1 Il PSC prevede un complesso di interventi che includono la realizzazione di

parcheggi pubblici come parte integrante del programma urbanistico.

I principali parcheggi sono previsti in prossimità delle aree urbanizzate, e in corrispondenza delle funzioni a maggiore attrattività di pubblico.

- 2 Nell'ambito dei piani attuativi in corso di completamento va garantito che alla dotazione di parcheggi pubblici prevista corrisponda un'effettiva disponibilità (sistemazione e cessione dell'area all'Amministrazione comunale).

Nella disciplina degli ambiti urbani consolidati il PSC prevede, in base alla situazione specifica dell'ambito, obiettivi di qualità nella dotazione di parcheggi ad uso pubblico, da perseguire attraverso le diverse modalità attuative (programmi di riqualificazione, interventi convenzionati, ecc.).

La dotazione di parcheggi privati nella realizzazione di nuove abitazioni deve essere tale da escludere l'esigenza di uso di spazi pubblici (bordo strade, spazi pedonali) per il parcheggio di auto dei residenti.

I nuovi interventi devono prevedere, nella sistemazione dei parcheggi pubblici principali, spazi attrezzati per le biciclette, e la connessione con la rete principale dei percorsi ciclabili.

#### **Art. 57. Infrastrutture per la mobilità - MOB**

- 1 Ai sensi degli art.A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") il PSC individua:
- il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti di rilievo strutturale, sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale;
  - le fasce territoriali entro le quali si prevede la realizzazione della viabilità di progetto, costituita dalla viabilità extraurbana principale, dalla viabilità urbana principale e dai collegamenti tra i due sistemi di viabilità;
  - le piste ciclabili con caratteristiche di connessione strutturale, esistenti e di progetto.
- 2 Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE. E' compito del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, sia attraverso interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare, garantendo che esse corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di PSC e di RUE.

#### **Art. 58. Dotazioni ecologiche e ambientali - ECO**

- 1 Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 24.3.2000 n.20, le dotazioni ecologiche e ambien-

tali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.

- 2 Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenti stabilite in sede di PSC (schede normative di ambito), di POC (schede di assetto urbanistico) e di RUE.

#### **Art. 59. Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione**

- 1 Il PSC definisce:
  - gli interventi necessari per l'adeguamento delle reti infrastrutturali delle strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici di interesse generale, anche attraverso un'individuazione cartografica di massima nelle tavole in scala 1:5.000
  - l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e opere di prelievo e trattamento idrico; rete fognaria, impianti di depurazione;
  - impianti per la raccolta dei RSU
  - impianti di distribuzione energia elettrica, gas e illuminazione pubblica;
  - impianti e reti di comunicazioni.
- 2 E' compito del POC garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.

#### **Art. 60. Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi**

- 1 Per la promozione del risparmio energetico ed in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 16/11/2007 n. 1730 "Approvazione atto di indirizzo e co-

ordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” (in vigore dal 1 luglio 2008), il PSC prevede che in sede di programmazione degli interventi (POC), siano soggetti a studio di fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:

- Ambiti di riqualificazione
- Ambiti di nuovo insediamento

- 2 Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme (verifica in termini di fattibilità e incentivazione interventi per il risparmio energetico) per promuovere il risparmio energetico e l’uso di energie alternative gli interventi edilizi diffusi. In termini generali, il RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull’architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti.
- 3 Per lo sviluppo della qualità ecologica degli interventi edilizi, il P.S.C. promuove la qualificazione degli interventi attraverso specifiche forme di incentivazione economica, con la finalità di migliorare la compatibilità ambientale, la sicurezza, la salubrità e l’economicità dell’abitazione per la cittadinanza.
- 4 I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono:
  - Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici
  - Salute: eliminazione di materiali insalubri e accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti
  - Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l’ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi
  - Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.)
  - Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.)
  - Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo
  - Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno rispetto al contesto urbano

**Art. 61. Progetti speciali in territorio rurale**

- 1 Il P.S.C. individua gli ambiti di applicazione di sei progetti di qualificazione del paesaggio e di promozione della fruizione del territorio rurale:
  - PS1 - Progetto Speciale “Valle del Tresinaro”;
  - PS2 - Progetto Speciale “Ex Strada Statale 63”
  - PS3 - Progetto Speciale “Sistema integrato dell'offerta turistica ed ambientale”;
  - PS4 - Progetto Speciale “Cave del Secchia e Cava Pianella”;
  - PS5 - Progetto Speciale “Strada Panoramica”

Entro tali ambiti territoriali – la cui perimetrazione di massima è riportata nelle tavole del PSC - il POC ha il compito di definire, attraverso accordi con i privati, progetti speciali di tutela e valorizzazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.A-17 c.1 della L.R.24.3.2000 n.20 e dall'art.29 del PTCP “Progetti di tutela, recupero e valorizzazione”.

- 2 Il Comune di Carpineti e la Provincia di Reggio Emilia definiscono attraverso un Accordo Territoriale le modalità di attuazione dei progetti, che avvengono per stralci previo inserimento nel POC.

Tali progetti sono da attuare – previo inserimento delle relative opere nel POC – attraverso l'apporto coordinato di varie azioni, pubbliche e private, finalizzate al conseguimento di obiettivi considerati strategici per la qualificazione del territorio di Carpineti.

3. I contenuti dell'Accordo territoriale dovranno riguardare anche la perimetrazione definitiva degli ambiti dei Progetti speciali, le funzioni compatibili, le modalità d'intervento ed attuative che dovranno risultare comunque conformi alla disciplina degli ambiti del territorio rurale in cui ricadono ed alle disposizioni dei piani sovraordinati vigenti (PTCP, PAI...)

- 4 I contenuti peculiari dei progetti sono rispettivamente:

*PS1 - Progetto speciale “Valle del Tresinaro”.*

Ai sensi dell'art.29 delle Norme del PTCP, il Comune di Carpineti, d'intesa con la Provincia di Reggio Emilia, la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano e gli altri comuni interessati e con l'apporto dei privati interessati, predispone un progetto speciale di valorizzazione per l'ambito denominato “Valle del Tresinaro”. Finalità del progetto sono la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione culturale e socio-economica dell'intero territorio, così come indicato nel “Protocollo d'intesa per lo

sviluppo e la valorizzazione della Valle del Tresinaro" (sottoscritto nel mese di luglio 2003 dalla Provincia di Reggio Emilia, dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, e dai Comuni di Baiso, Carpineti, Scandiano e Viano).

*PS2 - Progetto speciale "Ex Strada Statale 63"*

Ai sensi dell'art.29 delle Norme del PTCP, il Comune di Carpineti, d'intesa con la Provincia di Reggio Emilia e con l'apporto dei privati interessati, predispone un progetto speciale di valorizzazione per l'ambito denominato "Ex Strada Statale 63". Finalità del progetto è la promozione di un'area che, a seguito della dismissione del tracciato della strada statale, ha acquisito significative potenzialità dal punto di vista ambientale per la fruizione turistica, anche residenziale. In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità economica del progetto, all'interno degli ambiti in questione possono essere previste anche attività economiche e servizi per il tempo libero purché compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale. Laddove l'ambito sia suddiviso in più sub-ambiti, l'attuazione può avvenire per singolo sub-ambito.

*PS3 - Progetto speciale "Sistema integrato dell'offerta turistica ed ambientale"*

Ai sensi dell'art.29 delle Norme del PTCP, il Comune di Carpineti, d'intesa con la Provincia di Reggio Emilia e con l'apporto dei privati interessati, predispone un progetto speciale di valorizzazione per l'ambito denominato "Sistema integrato dell'offerta turistica ed ambientale". Finalità del progetto sono la promozione e valorizzazione dei luoghi e delle strutture insediative storiche, la qualificazione e diversificazione dell'offerta turistica e agro-turistica (rete dell'ospitalità), il collegamento alla viabilità storica panoramica e la definizione di strutture associative di promozione.

Il progetto speciale è preliminarmente suddiviso nei seguenti sub-ambiti:

- Percorsi matildici
- Collina e borghi storici
- Percorsi di età romana

*PS4 - Progetto speciale "Cave del Secchia e Cava Pianella"*

Ai sensi dell'art.29 delle Norme del PTCP, il Comune di Carpineti, d'intesa con la Provincia di Reggio Emilia e con l'apporto dei privati interessati, predispone un progetto speciale di valorizzazione per gli ambiti denominati "Cave del Secchia" e "Cava Pianella". Finalità del progetto è la riqualificazione ambientale degli ambiti, profondamente segnati dall'escavazione, e il loro recupero ad una fruizione di carattere naturalistico e/o di attività del tempo libero. In coerenza con gli obiettivi di

sostenibilità economica del progetto, all'interno degli ambiti in questione possono essere previste anche attività economiche e servizi per il tempo libero e impianti per la produzione di energie alternative, purché compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale. Laddove l'ambito sia suddiviso in più sub-ambiti, l'attuazione può avvenire per singolo sub-ambiti.

*PS5 - Progetto speciale "Strada Panoramica"*

Ai sensi dell'art.29 delle Norme del PTCP, il Comune di Carpineti, d'intesa con la Provincia di Reggio Emilia e con l'apporto dei privati interessati, predispone un progetto speciale di valorizzazione per l'ambito denominato "Strada panoramica". Finalità del progetto è la valorizzazione del percorso della Strada Statale 63 dalla località "La Svolta" al confine comunale, attraverso la realizzazione di punti panoramici di sosta attrezzata che incentivino la fruizione turistica dell'area.. In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità economica del progetto, all'interno degli ambiti in questione possono essere previste anche attività economiche e servizi per il tempo libero purché compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale. Laddove l'ambito sia suddiviso in più sub-ambiti, l'attuazione può avvenire per singolo sub-ambiti.

- 5 In sede di POC i progetti, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere definiti anche come programmi quinquennali di attuazione (coinvolgendo gli operatori interessati), con riguardo sia agli obiettivi di assetto spaziale da perseguire nel dettaglio, sia alla messa a punto delle forme convenzionali e degli strumenti attuativi in grado di gestire i processi di coordinamento connessi alla realizzazione dei progetti stessi.
- 6 Il POC definisce per ciascun progetto:
  - le condizioni poste agli interessati per l'ottenimento, in funzione degli obiettivi del progetto e delle finalità pubbliche degli interventi, di un incremento entro il limite massimo del 15% della SC rispetto a quella altrimenti ottenibile secondo le ordinarie prescrizioni normative dell'ambito; in territorio rurale l'Amministrazione comunale può inoltre assegnare nell'ambito di ciascun progetto, attraverso apposito bando pubblico, diritti edificatori aggiuntivi per l'attuazione di interventi, fino ad un massimo di 3.000 mq di Sc per ciascun progetto, con definizione di specifici accordi con in privati, secondo quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 20/2000. Tali interventi possono riguardare unicamente le attrezzature ricettive (alberghi e pensioni, residence, strutture agrituristiche), i ristoranti, le locande e le strutture assimilabili, i pubblici

- esercizi e il commercio al minuto, le attività per il tempo libero e sportivo-ricreative (sport, spettacolo, cultura);
- le risorse “interne” (defiscalizzazione; finalizzazione oneri e contributi, partecipazione di soggetti privati, investimenti comunali sul programma delle opere pubbliche) ed “esterne” (finanziamenti pubblici per programmi di riqualificazione e infrastrutture);
  - le linee-guida per la progettazione paesaggistica ed urbanistico-edilizia degli interventi.

#### **Art. 62. Normativa antisismica**

1. A seguito dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to della Protezione Civile, n. 3274 del 20.03.2003 (nuova classificazione sismica del territorio nazionale) e come riportato in Allegato B della Del. G.R. Emilia-Romagna n°1677 del 24 ottobre 2005, il territorio del Comune di Carpineti rientra in Zona 3, a bassa sismicità (S = 6). La caratterizzazione sismica del territorio è riportata nel volume “INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA” che forma parte integrante del presente Piano Strutturale.  
Il RUE prescrive gli adempimenti necessari per tutti gli interventi sul territorio.

#### **Art. 63. Programma ECOABITA**

1. Il comune di Carpineti aderisce al programma di sperimentazione “ECOABITA” derivante da protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, i comuni di Reggio Emilia e Bagnolo in Piano e l’ACER in materia di Certificazione Energetica degli Edifici, al fine di sperimentare, sul proprio territorio comunale, lo sviluppo e la qualificazione di un sistema per la certificazione energetica degli edifici, adottandone le relative indicazioni tecniche e procedurali.
2. Le indicazioni tecniche e procedurali per la Certificazione Energetica degli Edifici saranno disciplinate dal RUE.